

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n.2 /2011

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente (Relatore)
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente

sul ricorso in appello della ASD MARCOZZI TENNIS TAVOLO, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Mario Gabba , avverso la Decisione n. 241/2011-2012 del Giudice Unico Nazionale resa in data 07.03.2012 (Incontro di Campionato a Squadre di Serie C/P - ASD MARCOZZI / TT MURAVERA del 18/02/2012 – III giornata di ritorno);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 13.03.2013 e pervenuto il 21.03.2012, la ASD Marcozzi Tennis Tavolo appellava il provvedimento in epigrafe, chiedendo omologarsi la gara con il risultato conseguito sul campo, confermando la vittoria della ASD Marcozzi per 5-3 ed annullando, dunque, il provvedimento con cui il Giudice Unico Nazionale, in occasione dell'incontro di Campionato di Serie C/P, III giornata di ritorno, tra ASD MARCOZZI e TT MURAVERA del 18.02.2012, disponeva *“di dare partita persa alla squadra ASD Marcozzi per 5/0, sets 15/0, punti 165/0 ... ritenuta inadempiente, in quanto non ha messo a disposizione una persona idonea all'arbitraggio, non garantendo, altresì, il regolare svolgimento dell'incontro”* tenuto conto del combinato disposto dei commi 4 e 7 lettera b) dell'art. 19 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale.

L'appellante asserisce che le partite del Campionato di serie C1 vengono disputate senza la designazione del Giudice Arbitro e, pertanto, in tali casi, non deve applicarsi il comma 4 dell'art. 19 Reg. Squadre – Parte generale - ma deve ritenersi operante l'art. 19 comma 7 lettera b) secondo il quale la Società ospitante deve mettere a disposizione una persona idonea e tesserata FITET la quale, se necessario, dovrà arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento.

Nel caso in esame, dunque, la squadra ospitante, applicando la citata norma, ha provveduto a cercare un elemento idoneo all'arbitraggio e lo ha individuato nel Sig. Mario Bistrussu, tesserato FITET, che era a disposizione per l'intera durata dell'incontro.

Del resto, sulla scelta operata dalla società ospitante, non è stata sollevata alcuna obiezione tanto che l'incontro si è svolto regolarmente e nulla è stato eccepito prima, durante e dopo la gara, che si è svolta nel più assoluto e corretto spirito sportivo.

Tutto ciò premesso, la Società ASD MARCOZZI, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, concludeva come in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Il Giudice Unico Nazionale ha fondato la sua decisione sul combinato disposto dei commi 4 e 7 lettera b) dell'art. 19 del Regolamento a Squadre - Parte Generale .

In particolare, il comma 4 del citato articolo dispone *“Il Giudice Arbitro effettivo che, per causa di forma maggiore, non può iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal Giudice Arbitro supplente, se designato o presente, o in mancanza, da qualsiasi altro Giudice Arbitro presente, o tesserato maggiorenne presente, specificando la sostituzione disposta e le relative motivazioni sul referto arbitrale”*.

Appare, dunque, indispensabile il requisito della maggiore età per svolgere le funzioni di Giudice Arbitro, quale ufficiale di gara abilitato dalla Federazione e dalla stessa designato a dirigere un incontro.

Tale requisito, invece, non viene affatto indicato nel comma 7 lettera b) del citato articolo che nulla dispone in merito all'età, menzionando una generica “idoneità”, fermo restando il requisito del tesseramento.

In particolare, il comma 7 lettera b) del citato articolo, recita: *“la Società ospitante dovrà, in ogni caso ed obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, comunque tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo la quale, se necessario, dovrà arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento”*.

Tali norme, pertanto, chiare e precise se analizzate singolarmente, generano difficoltà interpretative e il loro raccordo lascia spazio a perplessità ed incertezze in merito all'applicazione delle stesse nel caso in esame.

E', dunque, fondamentale analizzare i fatti ed i comportamenti concludenti.

Innanzitutto, ci troviamo in presenza di una gara in cui il Giudice Arbitro non viene designato dalla Federazione e, dunque, viene scelto tra le persone presenti a dirigere l'incontro. Il Sig. Mario Bistrussu, tesserato FITET, è stato scelto con l'accordo anche della società ospite che non ha eccepito nulla al riguardo e non ha contestato la sua designazione, tanto che la gara si è regolarmente svolta e nulla è stato annotato sul referto, regolarmente firmato da entrambi i capitani.

Si deve ritenere, inoltre, che il Giudice Arbitro - al momento della designazione comune e prima dell'inizio dell'incontro - fosse conosciuto dalla squadra TT MURAVERA, vista anche la nota da essa inviata alla Federazione, a mezzo e-mail, prima dell'omologa della gara.

Alla luce di tali considerazioni, questa CAF non ritiene che la Società ASD MARCOZZI si sia resa inadempiente nell'aver messo a disposizione il Sig. Mario Bistrussu a svolgere il ruolo di Giudice Arbitro.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, annulla la decisione impugnata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Commissione Gare per l'omologazione dell'incontro con il risultato conseguito sul campo

Roma, lì 11 aprile 2012

Il Presidente
F.to Avv. Antonio Ricciulli